



COMUNE DI ALTIDONA

REGOLAMENTO

PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E
SERVIZI IN ECONOMIA

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 30-10-2012

I N D I C E

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizioni e limiti di importo

Art. 3 - Modalità di esecuzione in economia

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

Art. 4 - Lavori in economia

Art. 5 - Forniture in economia

Art. 6 - Servizi in economia

TITOLO III - SOGGETTI

Art. 7 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione in economia

Art. 8 - Responsabile dell'esecuzione del contratto e direttore dei lavori

Art. 9 - Elenchi operatori economici

TITOLO IV - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Art. 10 - Interventi in amministrazione diretta

Art. 11 - Affidamento diretto

Art. 12 - Affidamento con procedura negoziata

Art. 13 - Criteri di scelta dell'affidatario

Art. 14 - Atti e documenti della procedura

Art. 15 - Requisiti degli affidatari di lavori, servizi e forniture

Art. 16 - Affidamento lavori di manutenzione e di pronto intervento

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 17 - Interventi d'urgenza

Art. 18 - Interventi di somma urgenza

Art. 19 - Interventi d'urgenza o di somma urgenza ordinati dal Sindaco

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

Art. 20 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

Art. 21 - Garanzie

Art. 22 - Adeguamento prezzi

Art. 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Art. 24 - Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori, servizi e forniture

Art. 25 - Riserve e contestazioni

Art. 26 - Prestazioni o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 27 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Verifica e collaudo

Art. 29 - Mezzi di Tutela

Art. 30 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, in attuazione delle previsioni di cui:
 - a) all'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»);
 - b) all'art. 204 del Codice – acquisizione in economia di lavori concernenti i beni mobili e immobili, gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale compresi gli scavi archeologici;
 - c) all'art. 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) al capo III del titolo VIII ed al capo II del titolo IX della parte II del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - e) agli artt. 329 e seguenti del D.P.R. 207/2010;
 - f) all'art. 267 del D.P.R. 207/2010 - servizi attinenti l'ingegneria ed architettura inferiori a 100.000,00 Euro.
2. Le disposizioni contenute nel presente documento sono finalizzate a semplificare i procedimenti di acquisizione al fine di perseguire un accrescimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei processi gestionali, nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice e la cui traduzione al caso concreto è demandata al Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa.
3. Il Regolamento ha carattere di normativa speciale nell'ambito degli affidamenti in oggetto. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia ai principi generali di cui al precedente comma e alle norme in materia di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici. Nei casi dubbi si dovrà sempre privilegiare l'interpretazione che consente maggiore celerità nelle acquisizioni.
4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui all'articolo successivo o gli altri limiti speciali previsti dal Regolamento.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI E LIMITI DI IMPORTO

1. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3, commi 7, 8, 9 e 10 del Codice.
2. Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, ai sensi del presente Regolamento è basato sull'importo totale pagabile al netto di I.V.A., valutato dal Responsabile del procedimento. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi comprese eventuali forme di opzione o rinnovo del contratto. Eventuali costi relativi alla sicurezza concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
3. Le soglie di importo massime per le quali è ammissibile il ricorso alle procedure in economia sono quelle previste dalla normativa vigente. Tali importi s'intendono automaticamente adeguati nel presente Regolamento dalle relative disposizioni di modifica.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;

- b) per cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.
- 2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
- 3. Sono eseguiti per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

ARTICOLO 4 - LAVORI IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguiti in economia sino all'importo di Euro 200.000,00 i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) lavori complementari di opere affidate in appalto nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta;
 - d) nel caso di inadempimento dell'esecutore del contratto ai sensi dell'art. 146 e dell'art. 224 del D.P.R. 207/2010;
 - e) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - g) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - i) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di provvedimento giurisdizionale;
 - j) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;

- k) lavori da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- l) lavori di qualsiasi genere per la protezione civile comunale.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, sino all'importo di Euro 200.000,00, i lavori relativi ad interventi di manutenzione di opere o impianti di proprietà del Comune o dati in gestione allo stesso o comunque di competenza del medesimo. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiammento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b. lavori relativi a concessioni comunali che comportino la manomissione del suolo o pertinenze stradali, con oneri a carico dei concessionari, quando a giudizio del Comune sia opportuno che i lavori stessi non siano eseguiti direttamente dai concessionari;
 - c. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - d. lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza;
 - e. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - f. manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - g. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - h. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - i. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
4. I lavori sopra indicati possono essere eseguiti in amministrazione diretta esclusivamente sino all'importo di Euro 50.000,00.

ARTICOLO 5 - FORNITURE IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguite in economia, e per importi inferiori a 200.000,00 euro, le forniture di beni per Uffici e Servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relative a:
- a) acquisto di mobili, arredi, suppellettili e attrezzi, nonché attrezzature per gli uffici, strutture e servizi comunali e per edifici scolastici. Rientrano nei beni di cui sopra, a titolo esemplificativo:
 - mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio (da scrivere, da calcolo, da stampa ecc.), elettrodomestici, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
 - beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica);

- b) provviste per la gestione delle opere stradali, segnaletica stradale e della sicurezza del traffico in generale;
- c) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- d) libri di testo scolastici acquistati nell'interesse delle famiglie e degli studenti della scuola dell'obbligo;
- e) acquisto di carta, stampati, registri, materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- f) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri beni o materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- g) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio e accessori per gli stessi mezzi;
- h) vestiario e indumenti di servizio, da lavoro, di uniformi, confezione di divise, buffetteria, armamento ed equipaggiamento, dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- i) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali, materiali e attrezzature destinate e necessarie per lo svolgimento dei servizi urgenti, di soccorso o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- j) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto, materiale di cucina, utensileria varia e stoviglie, acquisto e pulizia di biancheria e del corredo guardaroba;
- k) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali, gestione dell'illuminazione pubblica comunale, fornitura di estintori, cartellonistica per antiincendio e beni similari;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi, per la gestione del verde pubblico;
- p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per manutenzioni viarie, compresa la sistemazione di strade e piazzali;
- q) bandiere, coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri beni relativi a manifestazioni pubbliche, cerimonie istituzionali o di rappresentanza, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, missioni di amministratori, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, materiale e attrezzatura per il servizio postale e altri valori bollati;
- s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717/1949;
- t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimento, recesso, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- w) acquisti funerari con oneri a carico del Comune e materiale lapideo;
- x) forniture da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di transazione, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di provvedimento giurisdizionale;
- y) provviste da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di leggi, regolamenti, ordinanze;

z) forniture di qualsiasi genere per la Protezione civile comunale o comunque ritenute indispensabili per soggetti bisognosi o per Associazioni senza fini di lucro.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi previsti nel presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - SERVIZI IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguite in economia, e per importi inferiori a 200.000,00 Euro, le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mobili, suppellettili, elettrodomestici, macchine, mezzi e impianti per gli uffici e servizi comunali;
 - b) servizi di trasloco e di trasporto di qualunque genere, anche di persone e scolastico, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, servizi postali e altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
 - c) servizi di telecomunicazione;
 - d) servizi assicurativi, compreso il servizio di brokeraggio assicurativo, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - e) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - f) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - g) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, servizi di consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti, e riscossione di entrate;
 - h) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
 - i) servizi di consulenza gestionale e affini compresi la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico e servizi di outsourcing e affini di qualunque genere;
 - j) servizi per la promozione pubblicitaria di eventi, manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche e sportive, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi nonché l'elaborazione di banche dati con stampa e spedizione di informative a terzi;
 - k) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari nonché servizi di pulizia di biancheria e vestiario;
 - l) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, registrazione, deregistrazione e trascrizione;
 - m) eliminazione di scarichi e di rifiuti, gestione impianti di depurazione e asporto rifiuti in genere e problematiche connesse con la tutela dell'ambiente, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - n) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

- o) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi e servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto o analoghi;
 - p) servizi sociali, di assistenza domiciliare, centri estivi, servizi a sostegno di iniziative rivolte al mondo giovanile (progetto giovani), tutela e prevenzione del disagio di determinate categorie di soggetti (soggiorni climatici, assistenza post-scolastica per minori, ecc.), servizi culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - q) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - r) servizi relativi all'istruzione e all'attività didattica compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - s) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - t) servizi ricreativi, culturali e sportivi e di intrattenimento (spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.) compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni o cerimonie, anche istituzionali o di rappresentanza, partecipazione a gemellaggi, missioni di amministratori, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - u) servizi cimiteriali con oneri a carico del Comune;
 - v) servizi di noleggio di qualunque genere;
 - w) servizi per locazioni di immobili o comunque relativi o accessori ad operazioni contrattuali di cui l'Ente sia parte;
 - x) servizi per la gestione del verde pubblico;
 - y) servizi per la gestione dell'illuminazione pubblica comunale;
 - z) servizi per la gestione delle opere stradali, manufatti e infrastrutture, servizi per la gestione della segnaletica stradale e della sicurezza del traffico in generale;
 - aa) servizi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - bb) servizi riguardanti l'attività artistica e/o di spettacolo e studio o conservazione del materiale archeologico, iconografico e artistico in generale;
 - cc) servizi da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di transazione, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di provvedimento giurisdizionale;
 - dd) servizi da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimento, recesso, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - ee) prestazioni da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di leggi, regolamenti, ordinanze;
 - ff) servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato (cosiddetto lavoro interinale) o comunque forme flessibili di reclutamento di risorse umane;
 - gg) prestazioni indispensabili ad assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizio all'efficienza dei medesimi, ovvero riguardanti il funzionamento degli organi istituzionali;
 - hh) servizi di qualsiasi genere per la Protezione civile comunale o comunque ritenuti indispensabili per soggetti bisognosi o per Associazioni senza fini di lucro.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'art. precedente;
 - b) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - d) servizi legali di patrocinio in giudizio, consulenza e assistenza;

- e) servizi tecnici di cui all'art. 20 e ss. alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione.

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori o alla fornitura di beni previsti dal presente Regolamento.

TITOLO III - I SOGGETTI

ARTICOLO 7 - RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

1. L'Amministrazione opera a mezzo di un Responsabile del procedimento, di norma coincidente con il Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa, nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti di programmazione e regolamentari vigenti nell'Ente.
2. Il Responsabile del Servizio può individuare, in relazione ai contenuti e alla consistenza dei lavori, forniture e servizi in economia, un Responsabile unico del procedimento per uno o più interventi al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'operatore economico, l'affidamento, l'esecuzione e l'eventuale collaudo degli interventi.
3. Il Responsabile del Servizio garantisce la coerenza delle acquisizioni con gli obiettivi e le competenze del Servizio che li dispone ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 1, commi 2 e 3.
4. Nel caso di esigenze impreviste che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare al Responsabile del Servizio la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi da eseguirsi in economia nel rispetto del presente Regolamento.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE LAVORI

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile del procedimento.
2. In caso di carenza in organico di personale adeguato ai compiti di cui al comma precedente, accertata e certificata dal Responsabile del procedimento, l'Amministrazione può provvedere alla nomina di un direttore dei lavori o di un direttore di esecuzione del contratto, anche esterno.

ARTICOLO 9 - ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1. E' facoltà dell'Amministrazione predisporre, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 332 del D.P.R. 207/2010, elenchi di operatori economici dotati dei requisiti generali e di idoneità

professionale di cui agli artt. 38 e 39 del Codice nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto.

2. La predisposizione dei predetti elenchi è effettuata preferibilmente in forma associata mediante appositi accordi fra Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche avvalendosi di organismi associativi di cui l'Ente faccia parte, ovvero utilizzando elenchi di altra Amministrazione.
3. L'iscrizione dell'operatore economico nei predetti elenchi assolve l'obbligo di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, restando peraltro impregiudicata la facoltà di verifica in ogni momento da parte dell'Amministrazione.

TITOLO IV - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

ARTICOLO 10 - INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Quando gli interventi sono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile di cui all'art. 7 opera con il personale dipendente, ovvero con personale straordinario assunto nel rispetto delle norme di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile di cui all'art. 7, con le modalità fissate dal presente Regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

ARTICOLO 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Per le acquisizioni il cui importo stimato è inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto con provvedimento motivato del Responsabile di cui all'art. 7.
2. Nell'attività di verifica della congruità del corrispettivo il Responsabile di cui all'art. 7 potrà avvalersi di listini o prezziari pubblici ovvero di elementi desunti da procedure concorsuali recenti, anche di altre Amministrazioni, ovvero delle convenzioni CONSIP S.p.a. vigenti.
3. Resta peraltro impregiudicata la facoltà:
 - a) di procedere all'affidamento diretto verificando convenienza e congruità mediante indagine di mercato effettuata attraverso consultazione informale di più soggetti, senza obblighi per l'Amministrazione;
 - b) di procedere all'affidamento con la procedura negoziata di cui al successivo articolo in caso di acquisizioni di particolare complessità e/o elevata componente tecnologica o in ogni altro caso ritenuto opportuno, meglio esplicitato nella determinazione a contrattare.

ARTICOLO 12 - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00 il Responsabile di cui all'art. 7 opera nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 125 del Codice, commi 8 e 11.
2. L'individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata è effettuata dal Responsabile del procedimento con una o più delle seguenti modalità:
 - a) indagine di mercato effettuata mediante assunzione diretta di informazioni finalizzate ad individuare soggetti idonei a formulare un'offerta nel caso di specie;
 - b) indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di avviso all'albo on-line per un periodo non inferiore a dieci giorni indicante la prestazione ed i requisiti richiesti al potenziale concorrente;
 - c) utilizzo degli elenchi di operatori economici formati ai sensi dell'art. 9, nel rispetto del principio di rotazione così come definito al comma successivo;
 - d) soggetti non iscritti agli elenchi di cui alla lettera precedente che abbiano manifestato interesse a partecipare a procedure negoziate.
3. Il criterio di rotazione di cui all'art. 125, commi 8 e 11, del Codice è rispettato quando, con riferimento ad acquisizione analoga effettuata in precedenza, i soggetti invitati variano per almeno il 60%. Tale percentuale, peraltro, può essere ridotta qualora la specificità dei lavori/forniture/servizi sia tale da limitare il numero di imprese idonee ad un numero insufficiente a garantire il rispetto del numero minimo di invitati previsto
4. Si prescinde dall'invito di una pluralità di soggetti indipendentemente dagli importi sopra indicati, e si può negoziare direttamente con un unico operatore economico nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciari età motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore di lavori, servizi o forniture, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità.
5. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, indipendentemente dalle fattispecie indicate nel presente Regolamento, nelle ipotesi previste dall'art. 125, commi 6 e 10, del Codice.

ARTICOLO 13 - CRITERI DI SCELTA DELL'AFFIDATARIO

1. La scelta del contraente avviene sulla base dei criteri individuati nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente stabiliti e ponderati;
 - b) in base al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti istruttori e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Per i lavori l'aggiudicazione è effettuata esclusivamente con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
3. Le offerte dei concorrenti sono soggette a valutazione di anomalia sulla base dei criteri previsti dall'art. 86 del Codice e meglio esplicitati nella lettera di invito. In tutti i casi in cui l'offerta dell'affidatario venisse ritenuta anormalmente bassa, la valutazione verrà effettuata in contraddittorio con l'offerente ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 14 - ATTI E DOCUMENTI DELLA PROCEDURA

1. L'affidamento diretto è caratterizzato da libertà di forma, non è preceduto da determinazione a contrattare, né da obblighi di comunicazione o di post informazione di cui all'art. 331, comma 3, del D.P.R. 207/2010. Con il provvedimento di affidamento si dovrà dare atto della procedura seguita per l'individuazione dell'affidatario, del rispetto delle norme che lo regolano, in particolare quelle previste al precedente art. 11, e dovranno essere evidenziati gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare.
2. La procedura negoziata di cui al precedente art. 12 è preceduta da determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 contenente, oltre a quanto previsto dal citato articolo:
 - a) l'approvazione del progetto di acquisizione e relativi allegati qualora non effettuata e/o del preventivo di spesa per le acquisizioni di lavori beni e servizi di scarsa rilevanza tecnica;
 - b) l'approvazione della lettera di invito che dovrà essere redatta nel rispetto dell'art. 334 del D.P.R. 207/2010 in caso di servizi e forniture, ed in analogia allo stesso nel caso di affidamento di lavori;
 - c) il Codice Identificativo di Gara previsto all'art. 3, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 26 gennaio 2006, in quanto necessario, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d) il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", in quanto necessario;
 - e) le motivazioni del mancato ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a.) in quanto necessario;
 - f) la designazione del Responsabile del procedimento, qualora trovi applicazione l'art. 7, comma 2.
3. La lettera d'invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica ovvero utilizzando forme di mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010. Nel caso di intervento d'urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono, ma in tal caso è confermato per iscritto entro il primo giorno feriale successivo.
4. Nel caso di offerta al massimo ribasso le operazioni di gara sono effettuate da un seggio di gara presieduto dal Responsabile di cui all'art. 7, mentre nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si provvederà alla nomina di una commissione di gara, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in analogia a quanto previsto dall'art. 84 del Codice.
5. L'apertura delle offerte economiche è effettuata in seduta pubblica. Delle operazioni di gara è redatto apposito verbale che viene trasmesso al Responsabile del Servizio per l'aggiudicazione definitiva che diventa esecutiva/efficace ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 15 - REQUISITI DEGLI AFFIDATARI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento in economia i soggetti previsti dall'art. 34 del Codice. Nel caso di procedura negoziata ai sensi del precedente art. 12, il soggetto invitato alla gara può concorrere in associazione anche con un soggetto non invitato.
2. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. Il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38 – Requisiti di ordine generale, 39 – Requisiti di idoneità professionale, 40 – Qualificazione per eseguire i lavori, 41 – Capacità economica e finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi, 42 – Capacità tecnico professionale dei fornitori e prestatori di servizi

e 90, comma 7, del Codice, è sempre dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Sulle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3 l'Amministrazione effettuerà controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi. Qualora dai controlli dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'affidatario decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di contratto al quale sia già stata data esecuzione, anche parziale, la valutazione circa la decadenza è rimessa al Responsabile di cui all'art. 7, il quale con proprio motivato provvedimento contempererà i diversi interessi coinvolti.

ARTICOLO 16 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO

1. Per interventi di manutenzione e di pronto intervento che per loro natura non sono predeterminabili per quantità e momento di esecuzione, è facoltà dell'Amministrazione stipulare contratti a misura per una durata ed un importo massimo predefiniti. L'importo del contratto è determinato tenuto conto delle voci di spesa storica più usuali o ricorrenti, per un periodo pari alla durata dell'atto da stipulare. L'importo così stabilito determina la soglia del contratto ai fini del rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento per la scelta dell'affidatario.
2. Il contratto è stipulato esclusivamente a misura con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi di cui al comma precedente, per un periodo temporale predeterminato, comunque non superiore a quattro anni, ed entro un limite di spesa prefissato.
3. Stipulato il contratto, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento che non sia già determinato contrattualmente.
4. Qualora nel periodo temporale di vigenza del contratto la somma impegnata dovesse rivelarsi insufficiente, è facoltà del Responsabile del procedimento proporre una perizia suppletiva per maggiori spese ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010.
5. Nel caso di acquisizioni non predeterminabili per natura, quantità e momento di esecuzione il Responsabile del Servizio può provvedere, con propria determinazione e sulla base di valutazioni di convenienza ed opportunità, alla prenotazione della spesa annuale ritenuta necessaria.

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

ARTICOLO 17 - INTERVENTI D'URGENZA

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale o comunque da apposita analitica motivazione sullo stato di urgenza, sulle cause che lo hanno provocato e sui provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale di cui al comma precedente può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura, a cura del Responsabile del procedimento o di qualsiasi soggetto ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

ARTICOLO 18 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

1. Nei casi di lavori e servizi di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, si applica l'art. 176 del D.P.R. 207/2010.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata dal Responsabile di cui all'art. 7, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

ARTICOLO 19 - INTERVENTI D'URGENZA O DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO

1. Qualora gli interventi d'urgenza o di somma urgenza di cui agli artt. 17 o 18 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente Regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli artt. 7, 17 e 18, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il Responsabile di cui all'art. 7 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato con le procedure del precedente articolo secondo quanto indicato all'art. 176 del D.P.R. 207/2010.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI GENERALI PER I SERVIZI TECNICI

1. I servizi tecnici sono così individuati:
 - a. Servizi tecnici di ingegneria ed architettura concernenti:
 - la redazione del progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento, nonché le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
 - la direzione lavori, le attività tecnico amministrative connesse alla direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - le analisi di laboratorio, le prove di carico;
 - il collaudo tecnico-amministrativo ed altri collaudi funzionali necessari ai lavori;
 - b. Servizi di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale di supporto ai compiti del Responsabile unico delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

- c. Le attività di verifica del progetto previste alla Parte II Tit. II capo II del D.P.R. 207/2010;
- d. Altri servizi di cui l'allegato IIA, categoria 12 del Codice dei Contratti ed in particolare:
- i servizi di urbanistica e paesaggistica con esclusione dei servizi di cui alla precedente lettera a);
 - collaudi statici e specialistici;
 - visure catastali, rilievi, pratiche relative accatastamenti fabbricati e frazionamenti;
 - perizie di stima;
 - indagini ed accertamenti;
 - indagini geognostiche;
 - supporto agli atti di pianificazione comunque denominati;
 - servizi di ingegneria e di consulenza tecnica in materia ambientale;
 - progettazione delle forniture e servizi;
 - il servizio di direttore dell'esecuzione del contratto;
 - verifiche di congruità al fine di accertare la regolare esecuzione dei contratti di fornitura e/o servizi.
2. Per i servizi previsti alla lettera d) del precedente comma trovano applicazione le norme del presente Regolamento previste per i servizi generali ed in particolare gli artt. 10, 11, 12, 13 e 14.
 3. L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo è subordinato alla previa verifica delle condizioni che permettono il ricorso a soggetti esterni all'Ente.
 4. Gli affidamenti in economia dei servizi indicati al comma 1 sono ammessi sino alle seguenti soglie:
 - per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura indicati alla lettera a) sino all'importo di 100.000,00 Euro;
 - per i servizi tecnici indicati alle lettere b), c) e d) sino all'importo di 200.000,00 Euro.
 5. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 lettere b), c) e d) di importo inferiore a Euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal Responsabile di cui all'art. 7.
 6. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere b), c), e d), di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 200.000,00, sono affidati con le modalità indicate agli artt. 12 e 13.
 7. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettera a) di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 100.000,00 sono affidati secondo quanto previsto dall'art. 267 del D.P.R. 207/2010.
 8. Le linee guida per l'affidamento dei servizi sopra indicati vengono di seguito indicate:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare con riferimento a quanto disposto dal D.P.R. 207/2010 all'art. 267, per i servizi di cui al comma 1 lettera a), all'art. 216 per i collaudatori, all'art. 50 per i servizi di cui al comma 1 lettera c) e dal Codice agli artt. 41 e 42 per i servizi di cui al comma 1 lettera d);
 - b) possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il Responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - c) nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 1. condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 2. ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 3. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 4. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

5. rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune.
9. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 8, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
10. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 4 e 5 qualora:
- a. nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a Euro 100.000,00;
 - b. non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
 - c. un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
11. Fatte salve le ulteriori forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 4 e 5 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi.
12. Gli incarichi sono altresì trasmessi all'Osservatorio regionale degli appalti, per la pubblicazione su apposito sito Internet, nonché pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture secondo le superiori disposizioni diramate in materia.
13. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
14. Gli elenchi degli operatori economici per l'affidamento dei servizi indicati al comma 1 del presente articolo sono formati secondo quanto disposto dall'art. 9.
15. Nel caso di affidamenti di progettazioni da porre a base di gara ed in ogni caso di progettazioni esecutive i progettisti dovranno essere muniti della polizza prevista dall'art. 111 del Codice e dall'art. 269 del D.P.R. 207/2010.
16. Nel caso di affidamento dei servizi previsti dalla lettera c) comma 1, del presente articolo - attività di verifica - dovrà presentare la propria polizza professionale generale per la sua attività integrata dalla dichiarazione della compagnia assicuratrice che garantisca le condizioni per lo specifico progetto, conformemente a quanto disposto dall'art. 57, comma 1, lettera b) del D.P.R. 207/2010.
17. Per tutti gli altri servizi le garanzie potranno essere prestate secondo quanto indicato al successivo art. 21.

ARTICOLO 21 - GARANZIE

1. I soggetti candidati agli affidamenti di cui all'art. 10 sono esonerati dalla presentazione della cauzione provvisoria prevista dall'art. 75 del Codice.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00.
3. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'art. 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
4. Resta salva la possibilità da parte del Responsabile unico del procedimento di prevedere l'obbligatorietà delle cauzioni/polizze anche per importi inferiori alle soglie sopraindicate, quando la natura dell'acquisizione e il tipo di procedura di affidamento la renda opportuna.

ARTICOLO 22 - ADEGUAMENTO PREZZI

1. Per le acquisizioni eseguite in economia non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.
2. In deroga a quanto indicato al precedente comma trovano applicazione il comma 4 e seguenti dell'art. 133 del Codice nel caso di lavori e l'art. 115 nel caso di contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture.

ARTICOLO 23 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del procedimento o, se nominato, dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

ARTICOLO 24 - CONTABILIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Per i lavori in economia di importo inferiore a 40.000,00 Euro la contabilità è redatta in forma semplificata con le modalità previste dall'art. 210 del D.P.R. 207/2010.
2. Negli altri casi trovano applicazione gli art. 203 e seguenti del D.P.R. 207/2010.
3. Per forniture e servizi la contabilità è redatta in forma semplificata mediante accertamento sulle fatture di spesa o equipollente documento fiscale, da parte del direttore dell'esecuzione, della corrispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali.
4. Nel caso di contabilità in forma semplificata, la liquidazione è effettuata entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura di spesa o equipollente documento fiscale. I singoli atti di cottimo possono prevedere anche termini diversi in ragione della natura e della tipologia della prestazione.
5. La liquidazione è comunque subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010.
6. I termini e le modalità dei pagamenti in acconto e a saldo sono indicati nel relativo atto di cottimo. Si applicano gli artt. 143, 205 e 337 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 25 - RISERVE E CONTESTAZIONI

1. Le eccezioni, le riserve e i reclami riguardanti l'esecuzione di lavori, forniture e servizi sono effettuati conformemente a quanto disposto dagli artt. 190, 191, 201, 307 e 323 del D.P.R. 207/2010.
2. Nel caso di contabilità semplificata eventuali eccezioni, riserve o reclami sono esplicitati nella nota di trasmissione della fattura di spesa o del documento fiscale equipollente.

ARTICOLO 26 - PRESTAZIONI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI

VARIANTE O SUPPLETIVE

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, trova applicazione l'art. 177 del D.P.R. 207/2010. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di Euro 200.000,00.
2. Sono altresì ammesse variazioni ed addizioni ai sensi dell'art. 132 del Codice e dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 per i lavori, e varianti ai sensi dell'art. 114, comma 2, del Codice e dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010, per i servizi e le forniture.
3. La determinazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto avviene con modalità e forme previste dal D.P.R. 207/2010.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

ARTICOLO 27 - ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal Responsabile di cui all'art. 7, mediante ordine dallo stesso sottoscritto, anche con firma digitale, contenente gli estremi dell'Ufficio ordinante e del contratto di riferimento.
2. L'ordinazione contiene:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile.
3. Il Responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, nel caso di cui al comma 2 del successivo articolo, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 - VERIFICA E COLLAUDO

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a verifica di regolare esecuzione dopo l'ultimazione del contratto con le modalità ed entro i termini previsti dagli artt. 237 e 325 del D.P.R. 207/2010.

2. Per tutte le acquisizioni in economia cui si applica la contabilità semplificata la certificazione o attestazione di regolare esecuzione è sostituita dal visto del direttore lavori/responsabile dell'esecuzione sulla fattura a saldo delle prestazioni attestante che le stesse sono state eseguite a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Il visto è confermato dal Responsabile del procedimento qualora soggetto diverso dal direttore lavori/responsabile dell'esecuzione.

ARTICOLO 29 - MEZZI DI TUTELA

1. Sono applicabili ai contratti di cottimo i seguenti articoli del Codice:
 - a) Art. 134 – Recesso;
 - b) Art. 135 – Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dell'attestazione di qualificazione;
 - c) Art. 136, commi 4 e 5 – Risoluzione del contratto per grave ritardo;
 - d) Art. 137 – Inadempimento di contratti di cottimo;
 - e) Art. 239 – Transazione;
 - f) Art. 240 – Accordo bonario.
2. Si applica altresì l'art. 146 del D.P.R. 207/2010, in via analogica anche per servizi e forniture. In tali casi i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione sono posti a carico dell'esecutore, anche rivalendosi sull'eventuale garanzia contrattuale o sulla rata a saldo.

ARTICOLO 30 - ABROGAZIONE DI NORME - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva.